

LA NORMA SPALMA INCENTIVI PER IL FOTOVOLTAICO È COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA



Testi:
Stefania Gorgoglione

Foto:
Fotolia
Wikimedia

La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata sulla norma spalma incentivi per il fotovoltaico con sentenza n. 13/2017 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le questioni incidentali di legittimità costituzionale erano sorte nel corso di 63 giudizi avanti al TAR Lazio promossi da produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kW e

da alcune associazioni di categoria.

L'articolo 26 del decreto legge prevede per i produttori - a partire dal 2015 - tre possibilità di scelta, tutte peggiorative dei regimi precedenti:

a) prolungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni, con riduzione

percentuale della tariffa;

b) mantenimento dell'incentivazione ventennale con un primo periodo di riduzione dell'incentivo e un secondo periodo di fruizione dell'incentivo incrementato secondo percentuali definite dal Mise;

c) mantenimento del periodo ventennale,



con tariffa ridotta per il periodo residuo di diritto all'incentivo, diversificata in base alla potenza dell'impianto. La scelta doveva essere effettuata entro il 30 novembre 2014, in caso contrario sarebbe stata applicata automaticamente l'opzione c). I difensori dei ricorrenti hanno innanzitutto rilevato la lesione del legittimo affidamento degli operatori economici che hanno visto disattese le aspettative di percepire un incentivo costante e immutabile per vent'anni. Con la norma impugnata, lo Stato avrebbe addirittura privato i produttori

di parte dei loro crediti acquisiti a fronte delle convenzioni stipulate con il GSE. Un ulteriore aspetto riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione con disparità di trattamento tra operatori proprietari di impianti di maggiori dimensioni rispetto ai titolari di piccoli impianti (fino a 200 kW) e tra soggetti privati e pubblici, in quanto lo spalma incentivi non si applica ai titolari di impianti di produzione che siano anche soggetti pubblici. In terzo luogo, è stato sollevato un ennesimo abuso della decretazione d'urgenza,

STEFANIA GORGOGNONE

Parola all'esperta in diritto dell'energia



Stefania Gorgoglione è avvocato libero professionista dal 2001 ed esercita la propria attività a Milano.

Svolge la professione di avvocato prevalentemente nell'ambito della consulenza in diritto dell'energia e dell'ambiente.

Docente presso master universitari e corsi di formazione in diritto dell'energia e in diritto dell'ambiente, è autrice di numerose pubblicazioni e di articoli su riviste giuridiche e sul quotidiano "Il Sole24Ore" (sin dal 2010) negli specifici settori di competenza. È coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico "Protezione Ambientale Operativa" di AIAS (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) e componente del gruppo di lavoro "servizio conciliazione clienti energia" per conto di Aiget (Associazione italiana di grossisti di energia e trader), presso l'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Collabora, infine, con la Camera di Commercio di Milano essendo inserita nell'elenco di esperti in materia ambientale ivi istituito.



in violazione dell'art. 77 della Costituzione. Nel caso di specie non sussisterebbero, infatti, le ragioni di necessità e di urgenza per l'adozione di un provvedimento straordinario come il decreto legge. Infine, i ricorrenti hanno rilevato l'imprevedibilità di un intervento di questo genere laddove il bonus concesso sarebbe dovuto rimanere costante per vent'anni. La misura avrebbe oltretutto reso non più remunerativi gli investimenti programmati dagli imprenditori che si sono esposti, anche con le banche, senza poter più far fronte agli impegni assunti. A favore della legittimità della norma impugnata, il GSE e la Presidenza del Consiglio hanno sostenuto che la norma espone, sin dal comma 1, la necessità di favorire una maggiore sostenibilità delle po-

litiche di supporto alle energie da fonti rinnovabili, nonché l'alleggerimento delle bollette elettriche a carico dei clienti finali (anche PMI). Lo scopo dell'intervento straordinario sarebbe dunque di tutelare l'interesse generale della collettività (che paga l'onere A3 per il sostegno alle fonti rinnovabili), a fronte del sacrificio di pochi. In aggiunta, a parere del legislatore, rientrerebbe nel normale rischio d'impresa l'evenienza - prevedibile nel contesto congiunturale sopravvenuto - che nei rapporti di durata possa intervenire una modifica del periodo o dell'ammontare dell'incentivazione. La Consulta non ha comunque ritenuto di accogliere le doglianze dei ricorrenti, salvando così la norma spalma incentivi e confermandone la piena efficacia.

In alto a sinistra, il Palazzo della Consulta a Roma. La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla norma spalma incentivi per il fotovoltaico dichiarandola costituzionalmente legittima.